

RELAZIONE TECNICO/FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA. IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LIVIGNO - PARTE ECONOMICA 2011.

In data 25 gennaio 2012, il Comune di Livigno, le Organizzazioni Sindacali territoriali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria hanno sottoscritto la pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Livigno per la parte economica 2011.

La parte normativa è disciplinata nel C.C.D.I. 2006/2009 sottoscritto in via definitiva dalle parti in data 18 gennaio 2009, e richiamato nella presente ipotesi per ripartire le risorse economiche nei vari istituti previsti.

Nella costituzione del fondo si è tenuto conto del complesso quadro normativo di riferimento costituito non solo da norme già vigenti negli anni passati, ma anche da novità significative tra cui, in particolare:

- ✓ l'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
- ✓ le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato decreto che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; la norma dunque definisce un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate, vincolate nella quantificazione determinata per il 2010, ed impone un taglio automatico delle risorse decentrate che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di operare per ragioni di equilibrio di bilancio;
- ✓ la circolare n. 12/2011 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, ha fornito gli indirizzi interpretativi in ordine alla corretta applicazione, tra l'altro della disciplina di cui al citato art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010);

Oltre al quadro normativo sopradescritto si è tenuta presente la posizione espressa dalla Corte di Conti in particolare con la deliberazione a Sezioni Riunite in sede di controllo n. 51/2011 che ha individuato nelle risorse destinate a remunerare le prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna come le sole risorse escluse dall'ambito applicativo del citato art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010.

Tenendo presente le considerazioni sopra esposte, si è proceduto ad una puntuale verifica delle voci di costituzione del fondo. Complessivamente il fondo 2011 risulta costituito come segue:

RISORSE DECENTRATE ANNO 2011

RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'
(art. 31 c. 2 CCNL 22/01/2004)

Art. 14 CCNL del 01.04.1999 , comma 4 (3% straord.)	€ 340,06
--	----------

Art. 15 CCNL del 01.04.1999, comma 1 lettere:

a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c) d) e) del CCNL 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale comprensivi anche delle:	€ 54.471,01
- eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57, e seguenti della Legge 662/96 (risparmi Part Time):	-
- quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dell'art. 31, comma 2, del CCNL 1995, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	€ 3.452,29
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL 1995 e dell'art. 3 del CCNL 1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio;	€ 1.402,33
c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio dell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL 1995 e dell'art. 3 del CCNL 1996, qualora da consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivatene dall'applicazione del CCNL;	-
f) i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. 29/1993;	-
g) le risorse già destinate, nell'anno 1998, al pagamento del LED al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL 1996;	€ 7.157,53
h) dalle risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL 1995;	-
i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti in organico del personale dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0.2% del monte salari della dirigenza da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lettera c) ;	-
j) un importo pari al 0.52% del monte salari anno 1997, esclusa la quota della dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza 31/12/1999 ed a valere per l'anno successivo;	€ 5.639,08
l) le risorse connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;	-

Art. 15 CCNL del 01.04.1999, comma 5

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farvi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.lgs.29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle risorse di bilancio;	€ 31.090,50
--	-------------

Art. 4 CCNL 2001, comma 1

Gli Enti a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1999 di un importo pari all' 1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota della dirigenza;	€ 14.770,66
---	-------------

Art. 4 CCNL 2001, comma 2

Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01.01.2000;	€ 4.865,64
--	------------

Art. 34 CCNL 2004, comma 4

Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni	-
---	---

Art. 32 CCNL 2003, comma 1

Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate dall'anno 2003, di un importo pari allo 0.62% del monte salari anno 2001, esclusa la dirigenza;	€ 10.901,04
---	-------------

Art. 32 CCNL 2003, comma 2

Gli Enti (non strutturalmente deficitari o dissestati) incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate al comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0.50% del monte salari anno 2001, esclusa la quota della dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo;	€ 8.791,04
---	------------

Art. 4 CCNL 2006, comma 1

Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza	€ 7.219,54
--	------------

Art. 8 CCNL 2008, comma 2

Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rinettino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%	€ 10.742,56
--	-------------

Art. 9 c.2-bis D.L. 78/2010

Importo risorse decentrate stabili da decurtare ai sensi dell'art. 9 c.2-bis D.L. 78/2010	-€ 1.072,34
---	-------------

TOTALE	€ 159.770,94
---------------	---------------------

RISORSE CON CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'
(art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004)

Art. 15 CCNL 1999, comma 1 lettere:

d) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;	-
k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 CCNL 1999 ovvero: recupero ICI; Art. 92 D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni; Risorse ISTAT per 15° censimento generale popolazione e abitazioni;	€ 58.545,98
m) gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1999	€ 903,96

Art. 15 CCNL 1999, comma 2

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 01/04/1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% su base annua, del monte salari anno 1997, esclusa la quota della dirigenza;	€ 13.013,30
--	-------------

Art. 15 CCNL del 01.04.1999, comma 5

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farvi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o risorse finanziarie disponibili o che comunque per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.lgs.29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle risorse di bilancio; (Vedasi deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 28/12/2011)	€ 53.137,44
---	-------------

Art. 54 CCNL 2000

Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi della produttività a favore dei mesi notificatori stessi;	-
--	---

Art. 31 CCNL 2004, comma 5

Conferma la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.	€ 3.854,39
--	------------

Art. 9 c.2-bis D.L. 78/2010

Importo risorse decentrate variabili da decurtare ai sensi dell'art. 9 c.2-bis D.L. 78/2010	-€ 776,42
---	-----------

TOTALE € 118.678,65

TOTALE FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2011 € 288.449,59

Per quanto riguarda le risorse variabili sono state incrementate, giusta deliberazione G.C. n° 233 del 28/12/2011 (allegato A) di:

- ✓ € 36.000,00 per finanziare il miglioramento di alcuni servizi prestati dalle varie strutture comunali sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità, non solo sotto l'aspetto economico-finanziario, ma anche in termini di tempo, di riduzione dei processi lavorativi, di contenimento del complessivo impiego di personale;
- ✓ € 17.137,44 per finanziare le indennità di disagio da riconoscere al personale individuato nel C.C.D.I. 2006/2009;

Comparando l'importo del fondo risorse decentrate 2010 – di cui al C.C.D.I. stipulato il 23.12.2010. Con il medesimo fondo relativo all'anno 2011, considerando le analoghe voci di composizione, si evidenzia una riduzione di spesa, in linea con i vincoli derivanti dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010.


Il confronto tra i dati che si stanno analizzando è il seguente:

<u>Art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78</u>			
	FONDO 2010	FONDO 2011	
RISORSE STABILI	€ 160.843,28	€ 159.770,94	
RISORSE VARIABILI	€ 136.457,28	€ 128.678,65	
TOTALE FONDO	€ 297.300,56	€ 288.449,59	
compensi esclusi dall'art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010:			
compensi legati all'attività di progettazione (art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)	€ 20.000,00	€ 43.479,25	
TOTALE FONDO SOGGETTO A LIMITE	€ 277.300,56	€ 244.970,34	€ 32.330,22

Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono illustrate nell'ipotesi (allegato sub B)) artt. da 2 a 12.

Livigno, 25 gennaio 2011

Il Segretario Generale
F.to Besseghini d.ssa Stefania




Il Responsabile
Servizio Finanziario e Personale
F.to Busdrag Patrizia

